

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 114

ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto quesito aziendale prot. n. 35728 del 20.11.2013 e pareri Dipartimento Funzione Pubblica prot. nn. 53309 del 20.11.2013 e 8716 del 11.02.2014.

In data **05 MAR. 2014**, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, sita in Crotona, Viale Stazione Angolo Via G. Di Vittorio;
Su conforme proposta nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'Ufficio Risorse Umane;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, con nota prot. n. 35728 del 20.11.2013, a firma del Direttore Generale, è stato formulato un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica;

LETTO il parere del Dipartimento Funzione Pubblica, reso con nota prot. n. 8716 del 11.02.2014, avente ad oggetto "prosecuzione del servizio di dirigente medico - art. 15 nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992.";

LETTO, altresì, il parere - richiamato nella predetta nota - espresso dal citato Dipartimento con nota prot. n. 53309 del 20.11.2013, avente ad oggetto "limiti massimi di permanenza in servizio della dirigenza medica e del ruolo sanitario del S.S.N.";

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto del summenzionato quesito nonché dei pareri resi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- Prendere atto del quesito aziendale prot. n. 35728 del 20.11.2013 nonché dei pareri emessi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, giuste note prot. nn. 53309 del 20.11.2013 e 8716 del 11.02.2014, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

=====

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile U.O. Stato Giuridico
Dr. Massimo Oliverio

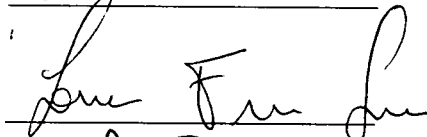
Il Direttore dell'Ufficio Risorse Umane
Dr. Francesco Saverio Loria

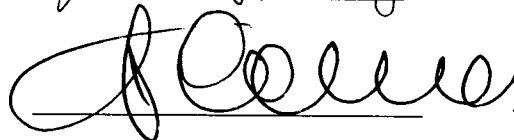
Il Direttore Amministrativo
Dr. Giovanni Cozza

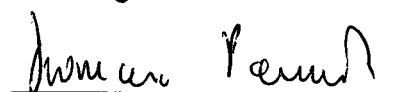
Il Direttore Sanitario
Dr. Francesco Paravati

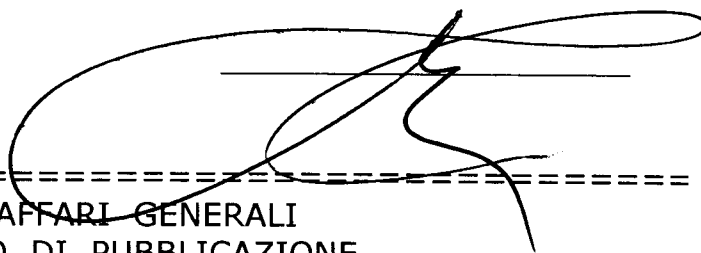
Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro











=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
dell'Azienda il **05 MAR. 2014** con Protocollo della Segreteria
Generale n. **026**.....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

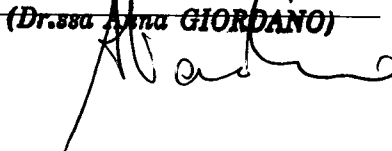
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(~~Dr.ssa Anna~~ **GIORDANO**)



ASP Crotone

Magna Grecia

Protocollo nr.35728 del 20/11/2013 (PARTENZA)



* 1 - 1 4 3 7 4 4 *

D.ssa Simonetta Pasqua
Funzione Pubblica - ROMA

OGGETTO: GUESITO

Premesso che questa Azienda Sanitaria Provinciale, in data 20.05.2013, in accoglimento dell'istanza prodotta l'11.04.2013 da un proprio dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha proceduto - ai sensi della norma speciale di cui all'art. 15 - nonies, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992, per come modificato dall'art. 22, comma 1 della legge n. 183 del 04.11.2010 - al trattenimento in servizio del medesimo sino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età, sulla base dei seguenti requisiti e presupposti richiesti dalla citata normativa:

- il dipendente riveste il profilo di Dirigente Medico del S.S.N.;
- è in servizio alla data del 31.01.2010 presso questa ASP;
- alla data dell'istanza in parola non ha raggiunto 40 di servizio effettivo, avendone maturato 33 anni, 5 mesi e 11 giorni;
- alla data della predetta istanza non ha raggiunto 70 anni d'età, essendo nato il 23.06.1947, ed avendo pertanto compiuto 65 anni, 9 mesi e 19 giorni;
- alla data della predetta istanza, altresì, non ha esercitato la facoltà di chiedere proroga di un biennio (65 - 67);
- alla data dell'istanza in parola, ha già conseguito il diritto a pensione per aver superato "la quota" - anzianità di servizio + età anagrafica - stabilita dalla previgente normativa in materia pensionistica (legge n. 247 del 24.12.2007);
- la sua permanenza in servizio non determina un aumento del numero dei dirigenti.

Visto l'art. 2, comma 4 della legge n. 125 del 30.10.2013, secondo cui "L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24".

Letto, altresì, il comma 5 del precitato art. 2, che testualmente recita: "L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinato mentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione".

Considerato che il Dirigente di cui sopra ha conseguito, alla data del 31.12.2011, il diritto a pensione per avere superato la superata "la quota" - anzianità di servizio + età anagrafica - stabilita dalla previgente normativa in materia pensionistica (legge n. 247 del 24.12.2007).

Tanto premesso e considerato, si chiede di conoscere se il dipendente in questione deve obbligatoriamente essere collocato in quiescenza ovvero se il disposto trattenimento in servizio resta tuttora valido in virtù della portata derogatrice della norma speciale (art. 15 - nonies, comma 1 del D.Lvo n. 502/1992) applicata alla fattispecie in esame,

IL DIRETTORE GENERALE
PROF. ROCCO ANTONIO NOSTRO



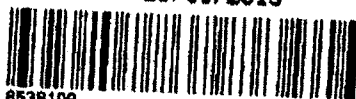


Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0053309 P-4.17.1.7.5
del 20/11/2013



00533109

A.S.U.R. Marche
U.O.C. Gestione risorse umane

OGGETTO: limiti massimi di permanenza in servizio della dirigenza medica e del ruolo sanitario del S.S.N.

Si fa riferimento alla nota di posta certificata del 23/09/2013, protocollo n. 19465/23/09/2013, alla quale è seguita una e-mail del 4/05/2013 con quesito analogo. La prima richiesta di parere riguarda i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici del S.S.N.. In particolare, codesta Azienda chiede se un dipendente dirigente medico che ha compiuto 64 anni di età nel 2013 e che ha maturato più di 43 anni di contribuzione, includendo il riscatto del periodo di laurea, possa proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, nonostante abbia maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011, e quindi sia soggetto alla normativa previgente l'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 2014 del 2011. Nella successiva e-mail si chiede altresì se, alla luce dell'art. 2, commi 4 e 5, del d.l. n. 101 del 2013, convertito in l. n. 125 del 2013, che ribadisce la validità del limite ordinamentale di età per i pubblici dipendenti, sia ancora pienamente applicabile l'art. 22, comma 1, della l. n. 183 del 2010 che consente ai dirigenti medici del S.S.N. di proseguire il servizio fino al quarantesimo anno di servizio effettivo.

Per quanto riguarda in particolare il personale della dirigenza medica e sanitaria, come noto, il regime speciale vigente è contenuto nell'art. 15 *nonies* del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 2010 (collegato lavoro). La citata norma, al comma 1, prevede che *"1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio."*

Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che, come esplicitato dalla norma, il dipendente dirigente medico e sanitario ha la possibilità, previa istanza, di permanere oltre i 65 anni di età fino al quarantesimo anno di servizio effettivo, sempre che non superi i 70 anni d'età e nel rispetto della condizione di invarianza numerica posta dalla disposizione. Ciò posto, quindi, tale regime speciale continua ad applicarsi anche a seguito delle nuove norme in materia pensionistica introdotte dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, nulla innovando rispetto al diritto potestativo del dipendente dirigente medico o sanitario, che ne faccia richiesta, di proseguire il servizio secondo quanto sopra. Per completezza si rammenta che nel concetto di servizio effettivo non possono essere ricompresi i periodi da riscatto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Riguardo al secondo quesito, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, rimangono vigenti i limiti massimi di permanenza in servizio previsti in ciascun ordinamento. Tale disposizione è stata confermata altresì dall'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 101 del 2013. Avendo, pertanto, i dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N. un regime speciale che oltre al limite ordinamentale di età prevede la possibilità, su istanza, di permanere fino ad un limite di servizio, come prescritto dal citato art. 22 della l. n. 183 del 2010, l'amministrazione nel caso in cui il suddetto dipendente ne faccia domanda è tenuta ad accoglierla con il solo vincolo dell'invarianza numerica del numero dei dirigenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddo

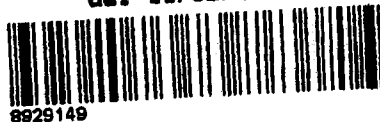


Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0008716 P-4.17.1.7.5
del 11/02/2014



ASP di Crotone
Direzione generale
direzione.generale@aslmagnagrecia.it

Oggetto: prosecuzione del servizio di dirigente medico – art. 15 *nonies*, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992.

Si dà riscontro alla nota del 20/11/2013, n. 35728, con la quale viene posto un quesito circa la prosecuzione del servizio di un dirigente medico del S.S.N. che, alla data dell'11 aprile 2013, con un'età anagrafica di 65 anni, 9 mesi e 19 giorni e con 33 anni, 5 mesi e 11 giorni di servizio effettivo ha presentato istanza per essere trattenuto in servizio sino al 70° anno di età, in virtù di quanto disposto dall'art. 15-*nonies*, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992.

In generale, si rappresenta che lo scrivente Dipartimento si è già espresso su questione analoga con parere n. 53309 del 20/11/2013 pubblicato sul sito *internet* www.funzionepubblica.gov.it, alla sezione pareri e note circolari.

Giova comunque segnalare che la richiesta di prosecuzione del servizio deve essere presentata dall'interessato all'amministrazione prima del compimento del 65° anno di età, entro gli eventuali termini stabiliti dall'amministrazione. Inoltre, secondo la norma, la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti, dovendosi a tal fine valutare le istanze di prosecuzione (art. 15 *nonies* comma 1) e le istanze di riammissione (art. 15 *nonies* comma 3) in relazione al fabbisogno dell'azienda.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Maddeo